

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*  
[www.expartecreditoris.it](http://www.expartecreditoris.it)

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**IL TRIBUNALE DI NAPOLI NORD**

**-Terza Sezione Civile**

nella persona del giudice, dott. Arminio Salvatore Rabuano,  
ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Nel processo n. xxx/2019 Registro Generale Affari Civili Contenziosi avente a oggetto invalidità dei contratti bancari e vertente tra le seguenti parti:

**SOCIETA' CLIENTE;**

**ATTRICE**

**BANCA**

**CONVENUTA**

**FATTI RILEVANTI E RAGIONI GIURIDICHE DELLA DECISIONE**

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, la **SOCIETA' CLIENTE** rappresentava di aver intrattenuto con la **BANCA**, un complesso rapporto bancario regolato da apertura di credito con affidamento mediante scopertura sui conti correnti e conto anticipi n° xxxx e n°xxxx già n°xxxx e n°xxxx nonché n°xxxx e n°xxxx e deduceva:

-la nullità parziale del contratto di apertura di credito mediante affidamento con scoperto sui conti correnti n. xxxx e n°xxxx già n°xxxx e n° xxxx nonché n°xxxx e n°xxxx c/c.

Parte attrice rappresentava che i contratti che regolavano i rapporti di apertura di credito con affidamento mediante scoperto sui c/c n° xxxx e n°xxx già n°xxxx e n° xxxx nonché n°xxxx e n°xxx non statuivano un tasso ultralegale determinato ma facevano riferimento ad un tasso annuo "convenuto" riconducibile alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza ovvero a condizioni di cui ai fogli informativi esposti al pubblico mai accettati, sottoscritti e/o comunicati all'odierna attrice.

- l'illegittima pattuizione e applicazione anatocistica degli interessi;
- l'inammissibilità della provvigione di massimo scoperto (C.M.S.);
- l'illegittima contabilizzazione delle operazioni per giorni valuta;
- omessa previsione delle spese;
- la violazione dell'art. 1283 c.c.
- l'illegittima determinazione del TAEG;
- l'illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi;
- l'usurarietà del tasso di interesse pattuito

Nel formulare le proprie conclusioni la **SOCIETA' CLIENTE** domandava al Tribunale di Napoli Nord: "Voglia l'On.le Tribunale adito, respinta ogni altra istanza, in accoglimento dei motivi su esposti: 1. ACCERTARE e DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284 co.3, 1346,1325 sub 4 e 1350 sub 13 e per l'effetto dell'art. 1418 co.2 c.c. dell'art. 7 comma 3 nonché dell'art. 8 della legge n. 64 del 1986, dell'art. 7, comma 3, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente sui conti correnti indicati in atti ed in particolare sui c/c n° xxxx e n°xxx già n°xxxx e n° xxxx nonché n°xxxx e n°xxxx, oggetto dei rapporti tra parte attrice e la banca, relativo alla determinazione degli interessi debitori con riferimento alle condizioni usualmente praticate usualmente praticate dalle Aziende di credito sulla piazza e, per l'effetto, DICHIARARE la inefficacia degli addebiti in c/c per interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto e l'applicazione in via dispositiva, ai sensi dell'art. 1284, comma 3 c.c., degli interessi al saggio legale

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*  
*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*  
*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

INDEBITO: il cliente che agisce per l' indebitato deve allegare le rimesse solutorie in conto

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

tempo per tempo vigente; 2. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia , per violazione dell'art. 1283 ,2697 e per l'effetto dell'art. 1418 co.1, dell'art.7, commi 2 e 3, delle condizioni generali di contratto di apertura di credito e di conto corrente sui c/c n° xxxx e n°xxxx già n°xxxx e n° xxxxx nonché n°xxxx e n°xxxx, oggetto del rapporto tra le parti nel presente giudizio, relativo alla capitalizzazione trimestrale di interessi, competenze, spese ed oneri nel corso dell'intero rapporto e, per l'effetto DICHIARARE la inefficacia di ogni e qualsivoglia capitalizzazione di interessi al rapporto in esame; 3. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1325 e dell'art. 1418 c.c., degli addebiti in c/c per non convenute commissioni sul massimo scoperto trimestrale e spese di messa a disposizione fondi, comunque prive di causa negoziale ; 4. ACCERTARE E DICHIARARE la nullità ed inefficacia, per violazione degli artt. 1284, 1346, e dell'art. 1418 co. 2 c.c., degli addebiti di interessi ultralegali applicati nel corso dell'intero rapporto sulla differenza in giorni-banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, applicata dalla banca, per mancanza di apposita pattuizione, nonché per mancanza di valida giustificazione causale; 5. ACCERTARE e DICHIARARE, per l'effetto, l'esatto dare - avere tra le parti del rapporto sulla base della riclassificazione contabile del medesimo in regime di saggio legale di interesse, senza capitalizzazioni, con eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto e di interessi computati sulla differenza in giorni — banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta; 6. DETERMINARE il Tasso Effettivo Globale (T.E.G.) dell'indicato rapporto bancario; 7. ACCERTARE e DICHIARARE, previo accertamento del Tasso Effettivo Globale, la nullità e l'inefficacia di ogni e qualsivoglia pretesa della convenuta banca per interessi, spese, commissioni, e competenze per contrarietà al disposto di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, perché eccedente il c.d. tasso soglia nel periodo trimestrale di riferimento, con l'effetto, e per l'effetto condannare la banca convenuta in applicazione dell'art. 1815 c.c. con l'eliminazione dal ricalcolo del rapporto di tutte le voci di spesa per interessi debitori ed in subordine ai sensi degli artt. 1339 e 1419 co. 2 c.c., della applicazione del tasso legale senza capitalizzazione; 8. DETERMINARE, nell'ipotesi di apercredito ancora in essere, il saldo "ricalcolato" alla data dell'accertamento peritale (come da CTP o CTU), CONDANNANDO la banca ad attenersi per il prosieguo del rapporto alle nullità parziali rilevate; mentre DETERMINARE e CONDANNARE, nell'ipotesi di chiusura dell'apercredito, la convenuta banca alla restituzione della somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori sui saldi a credito e maggior danno (derivante dalla mancata utilizzazione del maggior credito cfr. SSUU sentenza 16 luglio 2008, n. 19499), in favore dell'odierno istante dalla data della contrattuale maturazione in estratto conto sino all'effettivo soddisfo, calcolando sui saldi creditori del correntista la capitalizzazione annuale, al tasso legale di volta in volta vigente ed ai sensi dell'art. 1284, comma 4 (cfr. L. 10 novembre 2014, n. 162) di quelli relativi alle transazioni commerciali; 9. DICHIARARE la nullità di ogni obbligazione accessoria al rapporto principale ed in particolar modo della fideiussione omnibus; 10. CONDANNARE la banca a rettificare l'illegittima segnalazione alla Centrale rischi presso la Banca d'Italia a motivo dell'esposizione falsamente qualificata e quantificata, riservando domanda - per il risarcimento dei danni all'esito dell'accoglimento della presente domanda; 11. CONDANNARE in ogni caso la parte soccombente al pagamento delle spese e competenze di giudizio con distrazione in favore dei sottoscritti procuratori antistatari".

La **BANCA**, costituitasi in giudizio, ed eccepiva:

- la nullità della domanda giudiziale;
- l'omesso esperimento in forma rituale della procedura di mediazione;
- la prescrizione del diritto di credito a titolo di ripetizione indebita;
- l'omesso assolvimento dell'onere della prova non avendo depositato i contratti e gli estratti conto

Il Giudice, all'udienza di prima comparizione del 18.04.2019, si riservava sulle eccezioni preliminari formulate da parte della **BANCA**e con ordinanza del 19.04.2019 rilevava la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 co. 3 n. 4 c.p.c. in ragione dell'assoluta incertezza dei fatti posti dall'attore opponente a fondamento delle proprie domande, quindi, ordinava all'attore l'integrazione della domanda entro il termine del 15 luglio 2019

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

Parte attrice depositava la memoria integrativa in cui  
-enunciava l'esistenza del conto anticipi n° xxxxxx che, a decorrere dall'anno 2008, aveva sostituito i rapporti di conto corrente n.xxxx n.xxxx e n. xxxxx i cui saldi attivi e passivi erano stati girati sul conto corrente ordinario con scopertura n. xxxx determinando un incremento del saldo passivo, con la conseguenza che, la banca, riceveva una maggiore remunerazione anche su detti importi;  
All'udienza di trattazione del 05.12.2019, Giudice, su richiesta di parte attrice, concedeva i termini ex art. 183, VI comma, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie.

Successivamente l'organo istruttore, ritenuta la causa matura per la decisione concedeva i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e si riservava per il deposito della sentenza.

2.Le domande non possono essere accolte per i motivi di seguito esposti.

2.1.Il profilo oggettivo della domanda si articola nel petitum, la cosa oggetto della domanda e nella causa petendi, l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della pretesa.

L'art. 163 co. 3 n. 3 e 4, nel prescrivere la necessità di definire con l'atto di citazione gli elementi oggettivi della domanda svolge la funzione di consentire al giudice di individuare il thema decidendum e al convenuto di svolgere le proprie difese.

La sanzione della nullità prevista dall'art. 164 co. 4 è posta a presidio, dunque, del potere di cognizione del giudice, al fine di consentirgli di avere piena conoscenza dei fatti controversi, e del diritto di difesa del convenuto, per garantirgli la consapevolezza dei fatti sui quali è fondata la pretesa della controparte. Ne deriva che la nullità opera solo quando nell'atto di citazione i fatti posti a fondamento della domanda sono rappresentati in modo tale da pregiudicare il potere di cognizione del giudice e il diritto di difesa del convenuto.

Nel giudizio promosso dal cliente di un istituto bancario che eserciti l'azione di ripetizione dell'indebito deducendo la contrarietà a norme imperative di determinate condizioni contrattuali, parte attrice ha l'onere sotto il profilo delle allegazioni di rappresentare: la clausola contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca; la rimessa compiuta in esecuzione della clausola o del comportamento illegittimo; la natura solutoria, quindi la natura di pagamento, della rimessa, la data della rimessa e il procedimento matematico tramite il quale perviene all'indicazione della somma complessiva di cui domanda la restituzione.

Con particolare riferimento alla natura solutoria della rimessa e, quindi, alla sua natura di pagamento, l'onere di allegazione è assolto se si deduce di aver "versato sul conto" una determinata somma di denaro, tale allegazione può essere espressa, quindi rappresentata in modo diretto nell'atto di citazione ovvero implicita, tramite il rinvio alla relazione peritale allegata all'atto di citazione, come si preciserà in seguito quando si tratterà il tema noto in letteratura con l'espressione di "allegazioni silenti".

Invero, si configurano come atti di pagamento riconducibili alla previsione dell'art. 2033 c.c. le rimesse in conto corrente bancario eseguite dal cliente rispetto a un conto scoperto e nei limiti dello scoperto, quindi, deve trattarsi di un conto privo di affidamento ovvero con saldo passivo (debitore) eccedente il limite dell'affidamento concesso con un contratto di apertura di credito ovvero quando manchi l'affidamento, ovvero ancora quando la banca abbia receduto dal rapporto con il correntista: in tali ipotesi, infatti, il credito della banca verso il correntista al relativo rientro è immediatamente liquido ed esigibile.

Non sono pagamenti gli accrediti eseguiti su conto coperto anche se passivo, quando il saldo debitore sia rimasto nei limiti dell'affido concesso dalla banca con l'apertura di credito, trattandosi, in tal caso,

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

in difetto di un credito liquido ed esigibile della banca (art. 1845 c.c.), di versamenti diretti soltanto a creare o a ripristinare la provvista per operazioni future.

In altri termini, se il conto non è affidato, e cioè non assistito da una formale contratto di apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono solutorie solo se il saldo è passivo, e cioè con debito del correntista verso la banca alla restituzione delle somme anticipate.

Invece, se il conto è affidato, e cioè assistito da formale apertura di credito, le rimesse affluite sul conto corrente bancario sono configurabili come pagamenti di debiti liquidi ed esigibili del correntista verso la banca solo quando il conto presenti, in quel momento, un saldo passivo superiore al limite dell'affidamento concesso, solo in tal caso, infatti, la banca vanta verso il correntista un credito liquido ed esigibile all'immediata restituzione dell'eccedenza, sicché la rimessa, che riconduce il saldo nei limiti del fido predetto, si configura, entro tale misura, come un atto di pagamento; invece, se il conto è affidato con un'apertura di credito, ma con saldo a debito del correntista rientrante nei limiti della apertura di credito concessa, manca un credito restitutorio liquido ed esigibile della banca verso il cliente, con la conseguenza che le rimesse confluite sul conto non sono solutorie bensì meramente ripristinatorie della disponibilità concessa.

In definitiva, la natura solutoria o ripristinatoria delle rimesse confluite su conto corrente bancario va determinata alla luce della situazione del conto al tempo del versamento occorrendo verificare se, in quel momento, il conto presenti, o meno, uno scoperto.

Tale premessa è rilevante, atteso che il cliente ha l'onere di allegare la natura solutoria delle rimesse, cioè che la rimessa è stata eseguita sulla base delle illegittime condizioni contrattuali e su un conto scoperto ovvero successivamente alla chiusura del conto con il pagamento del debito nei confronti della banca che comprende anche le rimesse asseritamente illegittime annotate nel corso del rapporto.

Logico corollario è che il cliente ha l'onere di allegare: 1)la condizione contrattuale illegittima o il comportamento illegittimo della banca, quindi, il titolo in forza del quale è stata eseguita la rimessa; 2)la singola rimessa; 3)la natura solutoria della rimessa, cioè che essa è stata eseguita su un conto scoperto. In alternativa, il cliente dovrà allegare la natura ripristinatoria della rimessa e la sua trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto; 4)la data del pagamento; 5)il calcolo delle diverse rimesse che consente di individuare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.

Solo se il cliente-attore allega in modo preciso questi fatti che connotano la causa petendi e il petitum, si consente -alla banca convenuta di difendersi: 1)esaminando l'effettiva esecuzione della rimessa (ogni singola rimessa indicata dal cliente); 2)la natura ripristinatoria o solutoria della rimessa; 3)e di eccepire, con riferimento a ogni singola rimessa solutoria(siano esse eseguite su conto scoperto ovvero su conto non scoperto e definitivamente acquisite dall'istituto bancario alla data di chiusura del rapporto) la prescrizione; 3)verificando la correttezza del calcolo della somma richiesta a titolo di ripetizione di indebito;

-al giudice di verificare:1)l'esistenza della clausola o del comportamento della banca qualificato come illegittimo dal cliente; 2)accertare la conformità alla legge della clausola contrattuale o del comportamento della banca; 3)tramite C.T.U., l'esecuzione della singola rimessa individuata dal cliente; la natura di ogni singola rimessa, individuata dall'attore, solutoria o ripristinatoria; 4)la fondatezza dell'eventuale eccezione di prescrizione della banca con riferimento a ogni singola rimessa. Parte attrice si è limitata ad allegare:

- 1)l'assenza del contratto di conto corrente;
- 2)le rimesse asseritamente indebite.

La società non ha indicato:

- 1)le singole rimesse;

*Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012*

*Registro affari amministrativi numero 8231/11*

*Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano*

*Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376*

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

- 3) la natura solutoria di ogni singola rimessa, cioè che le singole rimesse sono state eseguite su un conto scoperto. In alternativa, avrebbe dovuto allegare la natura ripristinatoria delle singole rimesse e la loro trasformazione in pagamento al momento della chiusura del conto;
- 4) la data precisa del pagamento;
- 5) il calcolo delle singole rimesse al fine di consentire di esaminare la correttezza della somma finale richiesta a titolo di ripetizione di indebito.

Tanto premesso, il Tribunale rileva la nullità dell'atto di citazione per omessa precisazione degli elementi costitutivi della domanda e per contraddittorietà rispetto alle difese svolte dalla curatela.

L'orientamento espresso è assolutamente conforme alla statuizione della Corte di legittimità a sezioni unite che con la sentenza n. 15895/19 ha affermato: "L'art. 163 c.p.c., n. 4, impone all'attore l'allegazione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, e ne sanziona con la nullità, ex art. 164 c.p.c., comma 4, l'omessa esposizione. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, la relativa indagine va compiuta caso per caso, tenuto conto che l'adempimento dell'onere di allegazione può mutare in relazione alle caratteristiche degli elementi costitutivi della domanda (cfr. SU n. 26242 del 2014 in tema di diritti autodeterminati ed eterodeterminati), e che l'incertezza dei fatti costitutivi della domanda deve essere vagliata in coerenza con la ragione ispiratrice della norma, che risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il contenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum (Cass. n. 11751 del 2013; n. 29241 del 2008). La giurisprudenza, sopra menzionata, in tema di allegazioni dovute dal correntista, che agisca in ripetizione di versamenti asseritamente indebiti, costituisce specifica applicazione di tale principio".

Invero, sostenere una diversa tesi comporterebbe l'interpretazione degli artt. 163, 164 c.p.c. in senso contrario agli artt. 24, 111 Cost. Invero, si violerebbero i principi del giusto processo, con il corollario dell'imparzialità del giudice e l'effettività del diritto di difesa del convenuto

- se si consentisse al cliente di dedurre come fondamento e oggetto della domanda una generica somma dovuta a titolo di ripetizione dell'indebito;
- e si imponesse contestualmente alla banca l'onere di costituirsi in giudizio per ricostruire l'intera vicenda giudiziale individuando le singole rimesse, valutando se esse siano solutorie o ripristinatorie, verificando la corrispondenza tra quelle effettivamente solutorie e ripristinatorie e quelle che sarebbero successivamente individuate come tali da un CTU nominato dal giudice;
- e si attribuisse al giudice la funzione, anche tramite il proprio ausiliario, di individuare
- le clausole contrattuali illegittime;
- le somme versate in base a tali titoli dal cliente.

In definitiva, la formulazione di una domanda generica del cliente il quale si limiti a dedurre solo le norme violate dalle pattuizioni negoziali e le somme che si richiedono in restituzione e contraria ai principi

- del giusto processo, in cui è l'attore che deve spiegare la propria domanda;
- con la terzietà e l'imparzialità del giudice il quale non è tenuto a ricostruire, tramite CTU, la domanda della parte;
- dell'effettività del diritto di difesa della banca che deve essere posta, sin dalla ricezione dell'atto di citazione, nelle condizioni di poter svolgere le proprie difese su fatti precisi e concreti e non su mere ipotesi.

È vero che la Corte di Cassazione nella sopracitata sentenza ha affermato: "Merita, ancora, condivisione la considerazione che esalta la simmetria che, in base a tale ricostruzione, viene richiesta alle parti ai fini della validità della domanda di ripetizione e dell'ammissibilità dell'eccezione di prescrizione: il correntista, come si è esposto al p. 3., potrà limitarsi ad indicare l'esistenza di versamenti indebiti e chiederne la restituzione in riferimento ad un dato conto e ad un tempo

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

determinato, e la Banca, dal canto suo, potrà limitarsi ad allegare l'inerzia dell'attore in ripetizione, e dichiarare di volerne profittare", tuttavia si osserva:

-che escludere dagli oneri di allegazione dell'attore la deduzione della natura solutoria della rimessa significa:

a) escludere che sia allegato a base della domanda di restituzione di pagamenti indebiti proprio il pagamento;

b) contraddire la statuizione sopra riportata secondo cui le ragioni ispiratrici della norma (ndr 164 c.p.c.) risiede, principalmente, nell'esigenza di porre immediatamente il convenuto nelle condizioni di apprestare adeguate e puntuali difese, oltre che di offrire al giudice l'immediata contezza del thema decidendum".

Sul piano del significato precettivo dell'art. 164 co. 4 c.p.c. si deve verificare, per delinearne l'ambito di applicazione, se ai sensi dell'art. 163 co. 3 n. 4 gli elementi di fatto costituenti la ragione della domanda debbano risultare esclusivamente dall'atto di citazione ovvero possano risultare, con una clausola di rinvio, anche dalla documentazione prodotta in giudizio dall'attore tramite, dunque, quelle che in letteratura sono definite "allegazioni silenziose", come nel caso in esame in cui parte attrice ha rinviato, per l'indicazione dei fatti costitutivi del diritto alla ripetizione dell'indebitato, alla relazione del proprio consulente depositata in giudizio.

Deve premettersi, sotto il profilo teorico, che l'allegazione, secondo la definizione data in dottrina, è una dichiarazione normativa, rappresenta, cioè, la manifestazione di volontà della parte di inserire il fatto nel thema probandum e di ottenere, tramite la pronuncia del giudice, la produzione di un determinato effetto giuridico (cfr. SS.UU. 2013 10531 nella parte in cui utilizza l'espressione di "allegazione specifica del fatto" e dunque di una deduzione "giuridicamente" valorizzata).

È stato precisato in dottrina che l'allegazione come dichiarazione normativa muove dal presupposto che la condicio per l'esercizio del potere del giudice sia data da un'affermazione, proveniente dalla parte interessata, non ipotetica ed assumente l'esistenza o inesistenza del fatto che sottintende, espressamente o implicitamente, la sua valorizzazione in vista di un determinato effetto giuridico.

Logico corollario è che, in presenza di un'allegazione della parte, proprio perché si tratta di una dichiarazione diretta a valorizzare un determinato fatto per la produzione di un dato effetto giuridico, il giudice ha, ai sensi dell'art. 112 c.p.c., il potere di pronunciarsi riconoscendo eventualmente, con la sentenza, l'effetto giuridico indicato dalla parte stessa.

È evidente, sotto il profilo teorico, la distinzione tra l'allegazione implicita della parte e il potere del giudice di rilevare d'ufficio le eccezioni.

Nel primo caso, la parte allega il fatto con una dichiarazione normativa espressa o implicita, come nel caso in cui essa si evinca dalla lettura coordinata dell'atto processuale e dei documenti prodotti, invece, nel secondo caso o si tratta di un fatto introdotto dalle parti e rispetto al quale difetta la dichiarazione normativa e, quindi, la manifestazione di volontà di introdurre il fatto nel thema probandum per la realizzazione di un determinato effetto, ovvero esso risulta acquisito nel processo tramite altre fonti legittime (es. fonti di prova), in questi casi, il fatto risultante dagli atti del processo è individuato dal giudice il quale, nei limiti stabiliti dalla legge, ha il potere di pronunciare una sentenza riconoscendo l'effetto che la stessa legge ricollega a quel determinato fatto.

In definitiva la domanda è nulla ed è inammissibile.

Il Tribunale esclude, infine, l'applicabilità dell'art. 164 co. 5 c.p.c. che prevede la sanatoria dell'atto di citazione nullo se "manca" l'esposizione dei fatti posti a fondamento della domanda e risulta, contestualmente, incerto il petitum.

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

La ratio dell'art. 164 co. 5 c.p.c. è di garantire che il processo si definisca con l'adozione da parte del giudice di una decisione sul merito della domanda con la conseguente attribuzione o negazione del bene della vita preteso dall'attore.

Il Tribunale ritiene che dalla lettura sistematica degli artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. si possa enucleare il generale principio che informa l'intero sistema processuale civile secondo il quale il giudizio deve naturalmente concludersi con la pronuncia da parte dell'organo giurisdizionale di una sentenza che accerti la fondatezza del diritto fatto valere dall'attore.

L'art. 50 c.p.c. prevede, nel caso in cui il giudice dichiari la propria incompetenza non la definizione in rito del processo con l'onere dell'attore di promuovere un nuovo giudizio ma la possibilità, entro il termine perentorio fissato dalla sentenza (ordinanza, dopo la riforma attuata con l'art. 45 co. 6 lett. a) L. 69/09) d'incompetenza, di riassumere lo stesso processo dinanzi al giudice dichiarato competente.

L'art. 182 c.p.c. prevede che, in presenza di un difetto di rappresentanza, di assistenza o di autorizzazione, il giudice assegna alle parti un termine per la costituzione della persona alla quale spettava la rappresentanza o l'assistenza, o per il rilascio delle necessarie autorizzazioni.

La lettura coordinata degli artt. 50, 164 co. 5, 182 c.p.c. rivela la volontà del legislatore di attribuire al processo la funzione di accertare l'esistenza dei diritti sottoposti alla cognizione del giudice, pertanto, nel caso in cui si pongono questioni di natura processuale, si riconoscono all'organo giurisdizionale poteri d'intervento funzionalmente diretti all'adozione di una pronuncia di merito.

La naturale direzione del giudizio verso l'adozione di decisioni di merito, caratterizzando la funzione del giusto processo (art. 111 Cost.) che deve essere inteso, anche, come procedimento attraverso il quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese delle parti, deve essere coordinato, tramite un giudizio assiologico e applicando il criterio ermeneutico del "minor sacrificio" dei valori in contrapposizione, con il principio di imparzialità del giudice, che esclude e limita ai soli casi previsti dalla legge l'adozione di provvedimenti diretti a sanare vizi degli atti processuali riconducibili a errori colposi della parte, evincibile dall'art. 153 co. 2 c.p.c., e con il complesso di norme dirette a garantire lo svolgimento ordinato e celere del giudizio poste a presidio anche dell'esigenza di non esporre il convenuto, per un periodo di tempo eccessivo, alle altrui pretese giudiziali.

Pertanto, il necessario coordinamento assiologico dei principi e delle norme in esame, impone una lettura restrittiva dell'art. 164 co.5 c.p.c. e di ritenere sanabili, tramite un provvedimento del giudice diretto a consentire alla parte di emendare un proprio errore con la rinnovazione o integrazione dell'atto di citazione, solo le nullità che, come previste dal testo letterale della disposizione, riguardino alternativamente la causa petendi o il petitum.

Invece, nel caso in cui, come quello in esame, l'omissione e l'assoluta incertezza riguardino tutti i profili oggettivi della domanda (omessa indicazione delle singole rimesse; della natura delle rimesse; della loro data e del relativo calcolo con conseguente incertezza del modo in cui si è pervenuti alla indicazione del petitum), il principio di imparzialità del giudice e il canone della ragionevole durata del processo (posto a presidio dell'esigenza pubblicistica di garantire il celere svolgimento del giudizio e di quella privatistica di evitare che il convenuto sia esposto per un tempo eccessivo alle altrui pretese giudiziali) impongono di ritenere che nessun termine debba essere concesso dal Tribunale per la sanatoria del vizio di nullità come quella in esame che riguarda la mancanza e assoluta incertezza contemporanea della causa petendi e del petitum.

Tanto premesso, il tribunale, nel rimarcare l'assoluta nullità dell'atto di citazione, avendo omesso parte attrice di predisporre la domanda con indicazione precisa e immediata della causa petendi e del petitum, ritiene che non poteva essere concesso a parte attrice il termine per la rinnovazione dell'atto di citazione.

*Sentenza, Tribunale di Napoli Nord, Giudice Arminio Salvatore Rabuano del 14.09.2021 n. 2597*

3. Spese processuali

Il Tribunale, in applicazione dell'art. 91 c.p.c., condanna la **SOCIETA' CLIENTE** a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della **BANCA**. la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciandosi nel processo n. xxx2019 Registro Generale Affari Ciili Contenziosi;

-dichiara inammissibile la domanda della **SOCIETA' CLIENTE**;  
- condanna **SOCIETA' CLIENTE** a pagare, a titolo di rimborso delle spese processuali, in favore della **BANCA** la somma di euro 4.500 oltre spese generali, Cassa e Iva come per legge.

Aversa, 14 settembre 2021

Il Giudice  
Dott. Arminio Salvatore Rabuano

*\*Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS